REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia e che abroga la direttiva 77/435/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia e che abroga la direttiva 77/435/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4045/89 prevede esplicitamente la partecipazione della Comunità al finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri per la remunerazione del personale supplementare, per la formazione del personale dei servizi preposti all'applicazione del regime in questione, nonché per l'acquisto di materiale informatico e di ufficio; che occorre definire con maggior precisione, nell'ambito delle modalità d'applicazione, alcune delle spese che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario, onde garantire un'applicazione uniforme del regime;

considerando che occorre inoltre stabilire le modalità relative all'elaborazione dei preventivi e delle dichiarazioni di spesa, nonché il calendario delle comunicazioni alla Commissione;

considerando infine che è necessario disporre che gli Stati membri conservino i documenti giustificativi per un certo periodo di tempo, onde consentire alla Commissione di controllare le spese specifiche finanziate dalla Comunità, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'attuazione del regime di finanziamento comunitario per le spese supplementari sostenute dagli Stati membri in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

1. Le remunerazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 comprendono tutti gli importi versati, compresi le indennità e gli assegni familiari, nonché i contributi obbligatori ai regimi nazionali per la previdenza sociale e le pensioni, ad eccezione delle imposte e dei contributi di natura fiscale.

2. Le spese di trasferta di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 comprendono le spese di viaggio degli agenti in missione nonché le spese e le indennità di soggiorno versate conformemente alle disposizioni e/o agli usi nazionali.

3. Le spese di formazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4045/89 comprendono tutte le spese effettivamente sostenute per l'organizzazione di corsi e seminari, in particolare gli onorari delle persone incaricate dei corsi di formazione, le spese di trasferta degli agenti che vi assistono e la documentazione messa a loro disposizione.

4. Per « materiale informatico e di ufficio » ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4045/89 si intende qualsiasi attrezzatura informatica compresi il software, le apparecchiature di comunicazione quali telecopiatrici e telex ed i costi d'installazione di questo materiale, ad eccezione del normale materiale e mobilio d'ufficio.

5. Per la determinazione della partecipazione comunitaria alle spese di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri indicano la metodologia di calcolo e gli importi di base applicati.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro il 15 giugno, le previsioni dettagliate di spesa in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4045/89 per l'anno civile in questione.

Tale preventivo deve essere redatto conformemente alla tabella che figura in allegato.

2. Entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle previsioni di cui al paragrafo 1 la Commissione esamina queste dichiarazioni e versa allo Stato membro un anticipo sulla base delle indicazioni fornite.

La Commissione informa gli Stati membri interessati, ove necessario, che determinati tipi di spesa non possono beneficiare di un finanziamento comunitario.

(1) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

3. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, la dichiarazione relativa alle spese sostenute l'anno precedente.

Questa dichiarazione deve essere compilata conformemente alla tabella che figura in allegato.

4. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione di spesa la Commissione decide in merito all'importo della spesa a carico della Comunità; questo importo è versato allo Stato membro, previa deduzione degli anticipi di cui al paragrafo 2.

5. Per le spese dell'anno 1990 gli Stati membri trasmettono alla Commissione la previsione di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre 1990.

Articolo 4

Gli Stati membri conservano tutte le pratiche di pagamento nonché tutti i documenti giustificativi delle spese in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4045/89 per un periodo di almeno tre anni dopo l'esercizio considerato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

PREVISIONE/DICHIARAZIONE (1) ANNUALE DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE ISTITUITA DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 4045/89

ANNO 19....

IMPORTI IN MONETA NAZIONALE

1. **Remunerazione del personale** (articolo 13)

1.1. STIPENDI:

Numero di agenti supplementari rispetto al 31 dicembre 1989:

.....

Spese complessive in moneta nazionale:

Spesa complessiva = ... (2)

o

..... (importo forfettario) (3) × ..... (numero di agenti)

= .....

1.2. SPESE DI TRASFERTA:

Numero di agenti: .....

Spese complessive in moneta nazionale:

Spesa complessiva = ... (2)

o

..... (importo forfettario) (3) × ..... (numero di agenti)

= .....

1.3. REMUNERAZIONI:

..... (totale 1.1) + ... (totale 1.2) =

Spesa complessiva: .....

Partecipazione comunitaria in ragione del .... % entro un limite massimo di .....

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA:

2. **Spese di formazione** (articolo 14)

Tipo di azione	Data	Luogo	Numero di partecipanti	Spese
			Totale:	

Spesa complessiva:

Partecipazione comunitaria in ragione del .... % entro un limite massimo di .....

(1) Depennare la voce non pertinente.
(2) Gli elementi giustificativi debbono figurare in allegato.
(3) Indicare in allegato il metodo di calcolo e gli importi di base applicati.

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA :

3. **Acquisto di materiale** (articolo 15)

Tipo di materiale previsto	Destinato a	Prezzo unitario	Numero	Spesa
			Totale :	

Spesa complessiva :

Partecipazione comunitaria in ragione del .... % entro un limite massimo di .....

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA :

CONTO POSTALE/BANCARIO :

SI CONFERMA CHE :

le spese per le quali è richiesta la partecipazione comunitaria sono state/saranno (1) effettuate dal 1° gennaio 19.... al 31 dicembre 19.... secondo le condizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4045/89 ; si tratta di spese supplementari connesse all'abbassamento della soglia su cui viene calcolato il numero di controlli da effettuare o alla mobilitazione dei mezzi necessari per migliorare la qualità dei controlli.

(Timbro e firma dell'autorità competente)

(1) Depennare la voce non pertinente.